

Ordinanza concernente l'ufficio di revisione delle fondazioni

del 24 agosto 2005

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 83a capoversi 3 e 4 del Codice civile¹,

ordina:

Art. 1 Esonero dall'obbligo di designare un ufficio di revisione

¹ Su richiesta dell'organo superiore della fondazione, l'autorità di vigilanza può esonerare la fondazione dall'obbligo di designare un ufficio di revisione se:

- a. il bilancio complessivo della fondazione è inferiore a 200 000 franchi per due esercizi consecutivi; e
- b. la fondazione non organizza collette pubbliche o altre liberalità.

² L'autorità di vigilanza revoca l'esonero se:

- a. le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute; o
- b. ciò è necessario per rilevare con esattezza lo stato del patrimonio e i risultati d'esercizio della fondazione.

³ L'esonero dall'obbligo di designare un ufficio di revisione non esime la fondazione dall'obbligo di rendere conto all'autorità di vigilanza.

Art. 2 Nomina di un revisore particolarmente qualificato

¹ La fondazione fa capo a un revisore particolarmente qualificato ai sensi dell'ordinanza del 15 giugno 1992² sui requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati se:

- a. organizza collette pubbliche e per due esercizi consecutivi ottiene donazioni o altre liberalità di un ammontare superiore a 100 000 franchi;
- b. per due esercizi consecutivi oltrepassa due dei valori seguenti:
 1. bilancio complessivo di 10 milioni di franchi,
 2. cifra d'affari di 20 milioni di franchi,
 3. media annua di 50 posti a tempo pieno;
- c. è obbligata ad allestire un conto di gruppo; o
- d. è debitrice di un prestito in obbligazioni.

RS 211.121.3

¹ RS 210

² RS 221.302

² L'autorità di vigilanza può obbligare una fondazione che non soddisfa alcuna delle condizioni di cui al capoverso 1 a fare capo a un revisore particolarmente qualificato se ciò è necessario per rilevare con esattezza lo stato del patrimonio e i risultati d'esercizio della fondazione.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

24 agosto 2005

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz